

POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2017

Aggiornamenti effettuati

VERSIONE		0		
N.	DEL	Contenuto dell'aggiornamento		
01	22/01/2013	Versione iniziale.		
02	21/01/2014	Aggiornamento e ottimizzazione esposizione politiche . Rivisti limiti operazioni maggiore rilevanza e limiti di rischio.		
03	16/05/2017	Adeguamento al nuovo Regolamento Generale		



Sommario

PRE	MESSA	3
1.	RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	3
1.1.	Consiglio di Amministrazione	3
1.2.	Amministratori Indipendenti	4
1.3.	Direttore Generale	5
1.4.	Collegio Sindacale	5
1.5.	Le Funzioni aziendali coinvolte	6
2.	IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	6
2.1	Definizione dei soggetti collegati	6
3.	IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	7
3.1	Definizione delle operazioni rilevanti	7
4.	LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO	8
4.1	Il livello di propensione al rischio ed i limiti prudenziali	9
5 .	I PROCESSI DI CONTROLLO	10
5.1	Il monitoraggio dei limiti di rischio	10
5.2	Superamento dei limiti	11
5.3	Il ruolo delle Funzioni di <i>Internal Audit</i> e di Conformità	11
6.	LA GESTIONE DEI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE	12
6.1	Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"	12
6.2	Gestione dei conflitti di interesse del restante personale	12
7.	I FLUSSI INFORMATIVI	13
8.	LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	14
9.	L'ADOZIONE. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA POLICY	14



PREMESSA

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (la "Circolare 263"), il Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo Friuli S.C. (la "Banca") ha adottato il presente documento "Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito la "Policy") in cui sono disciplinate le politiche applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

Gli obiettivi del presente documento sono:

- definire ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- definire il perimetro dei soggetti collegati;
- definire il perimetro delle operazioni con soggetti collegati;
- definire il livello di propensione al rischio con riferimento all'operatività verso soggetti collegati che sia coerente con il profilo strategico della Banca;
- istituire i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- illustrare i principali flussi informativi identificati.

A completamento della suddetta Policy ed in attuazione della citata disciplina, sono definite dalla Banca le "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito le "Procedure") a cui si fa rinvio per la disciplina degli aspetti procedurali connessi.

1. RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

1.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente Policy, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, fissando il limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati stessi;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;



- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli
 obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei
 soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- approva un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nella Procedura e nella presente Policy.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in ragione della deroga consentita alle Banche di Credito Cooperativo che non sono tenute all'obbligo di costituire appositi comitati per le operazioni soggette alla normativa, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti ad uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza, di individuare un unico soggetto quale amministratore designato per lo svolgimento dei compiti affidati all'amministratore indipendente – coadiuvato nelle situazioni di incompatibilità, di assenza o impedimento da un membro supplente.

L'attribuzione di specifici compiti agli amministratori indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

1.2. Amministratori Indipendenti

Si definisce indipendente l'Amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto. In particolare ad essi spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- in caso di operazioni di minore rilevanza, l'esame, in fase pre-deliberativa, delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare nonché la formulazione di pareri preventivi e motivati, in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, oltre che sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- in caso di operazioni di maggiore rilevanza, oltre alla formulazione del parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni, ad essi spetta anche il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi istruttori e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro.

Nell'ambito dell'Organo Amministrativo, gli Amministratori Indipendenti designati intervengono nella fase predeliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo rilevante di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nella Procedura e nella presente Policy.

Al pari dell'Organo di controllo rilasciano altresì un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi sottesi dalla normativa di riferimento, vincolante ai fini della delibera di approvazione dell'Organo di supervisione strategica.



1.3. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali; propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- propone al Consiglio di Amministrazione la definizione dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e
 delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o
 anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- propone al Consiglio di Amministrazione la definizione di flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto alle Funzioni Aziendali coinvolte, agli Amministratori Indipendenti nella fase predeliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

1.4. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale provvede a verificare l'adeguatezza e la rispondenza del processo di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, in particolare, in relazione:

- al rispetto dei limiti quantitativi previsti per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- all'idoneità delle procedure organizzative adottate a conseguire gli obiettivi della normativa di riferimento, volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati;
- all'idoneità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative, la prevenzione e la corretta gestione dei potenziali conflitti d'interesse inerenti ai rapporti con soggetti collegati.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale della reportistica prodotta dalle funzioni di controllo (Area Controlli e *Compliance* e *Internal audit*), della documentazione prodotta dalle principali funzioni aziendali competenti (Area Crediti, Area Finanza, ecc.) e dagli amministratori indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Collegio Sindacale:

• rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle procedure adottate dalla Banca a conseguire gli obiettivi della presente disciplina, e delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali;



- esprime un parere in relazione al piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del superamento di uno o più limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati.
- rende un parere preventivo, a seguito di una informativa congrua nei tempi e nei contenuti, sull'operazione di maggiore rilevanza in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti;
- rilascia un parere in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene determinato un limite all'ammontare complessivo delle spese che possono essere utilizzate dagli amministratori indipendenti per farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nella fase predeliberativa;
- riceve, dagli Organi deliberanti, unitamente al Consiglio di Amministrazione, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse rientranti nel perimetro delle operazioni verso soggetti collegati e sulle loro principali caratteristiche;
- riceve, dagli Organi deliberanti, puntuale informativa in ordine alle operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato, non appena deliberate;
- riceve dall'Internal Audit, unitamente al Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni su eventuali anomalie riscontrate;
- riceve un'informativa periodica sull'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- propone eventuali suggerimenti su revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei rischi;
- segnala senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del Testo unico bancario).

1.5. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono inoltre coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- Funzioni proponenti: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di una operazione con soggetti collegati.
- Ufficio Affari Istituzionali gestisce il perimetro dei soggetti collegati mediante l'identificazione e l'aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati.
- Area Crediti in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti.
- **Ufficio Amministrazione** trasmette le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- Area Controlli e *Compliance* e *Internal Audit.* sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle disposizioni normative interne adottate. Verifica la conformità normativa delle Procedure deliberative.

2. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

2.1 Definizione dei soggetti collegati

Con riferimento ed in conformità alle disposizioni in materia si definisce :

a) parte correlata, i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:



- 1) gli esponenti aziendali, da intendersi come i soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione e Controllo, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale della Banca;
- 2) il partecipante, inteso come il socio della Banca che, in ragione della sua partecipazione, sia tenuto a richiedere le autorizzazione di cui all'art.19 del TUB;
- 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti l'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di atti in qualsiasi forma stipulati aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole;

b) soggetti connessi, da intendersi:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle precedenti lettere b) e c) della definizione sopra riportata, ovvero, i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.
- c) soggetti collegati, identificabili dall'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

3. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

3.1 Definizione delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si definisce operazione con Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- attività di concessione del credito;
- attività di raccolta;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- assunzione di partecipazioni;
- investimenti in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es.: investimenti immobiliari);
- forniture aziendali;
- servizi di investimento e accessori;
- attività di consulenza e assistenza nei confronti di clientela e di altre controparti;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi di pagamento;
- deliberazioni sul personale.

Le operazioni di cui all'elenco possono essere classificate nel seguente modo.

Operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore sia maggiore ad € 1.500.000,00 fermo restando il rispetto della soglia massima stabilita dalle Disposizioni nel 5% del patrimonio di vigilanza.



Operazioni di minore rilevanza

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

Operazioni ordinarie

Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Operazioni di importo esiguo

Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario è minore o uguale a 250.000 euro.

Si rinvia al documento "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" per la trattazione dei criteri di individuazione delle diverse operazioni e dei casi di esenzione delle operazioni di minore rilevanza.

4. LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito della presente Policy, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti prudenziali per gruppo di soggetti collegati. L'assunzione dei rischi avviene altresì mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In aggiunta ai suddetti presidi prudenziali, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare ed attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le "Procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati";
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca e nelle altre policy tempo per tempo vigenti.



4.1 Il livello di propensione al rischio ed i limiti prudenziali

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione considerando l'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente.

Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati.

Fonte normativa	Limite	Descrizione
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5, Sez. IV	determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al patrimonio di vigilanza: 20% dal Patrimonio di Vigilanza	Limite massimo delle attività di rischio ritenuto accettabile dalla Banca con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5, Sez. IV	determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al patrimonio di vigilanza: 15% del Patrimonio di Vigilanza	Soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5 Art. 30 dello Statuto	5% del patrimonio di vigilanza nei confronti del singolo esponente aziendale socio; 5% a favore dei relativi soggetti connessi	Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci determinato annualmente dall'assemblea ordinaria nella misura massima del 5%, a cui si aggiunge il limite previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale nei confronti dei relativi soggetti connessi.
Art. 35 dello Statuto	100.000 euro su base annua per contratti di appalto, prestazione di servizi, forniture di beni con amministratori, loro familiari e relative società	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale superiori a tale limite con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
Art. 42 dello Statuto della Banca	Divieto di stipula per contratti di appalto, prestazione di servizi, forniture di beni con sindaci, loro familiari e relative società	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.



In coerenza con il livello di propensione al rischio definito ed in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

Devono infatti essere assistiti da appropriata garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti prudenziali), allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati sia in quel momento superiore alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prenditore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale (es: ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, etc.)

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un solido strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di superamento, invece, dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati è vietata la concessione di nuove attività di rischio, né sono consentiti sconfinamenti.

5. I PROCESSI DI CONTROLLO

5.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nella presente Policy è effettuata dalla Banca al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza.

Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate dai soggetti collegati.

In tale contesto, l'Area Controlli e Compliance esercita le seguenti attività:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con il Direttore Generale per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- verifica la coerenza dell'operatività delle diverse strutture e unità operative della Banca con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

In tale contesto, l'Area Controlli e *Compliance* ha l'onere di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura informatica adottata dalla Banca dovrà consentire di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabili dalla Banca sia verso singoli gruppi di soggetti collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.



Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato su base mensile in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale mensile dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dall'Area Controlli e *Compliance* è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale..

L'Area Controlli e *Compliance* rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Stante il ruolo ricoperto dall'Area Controlli e *Compliance*, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalla presente Policy ed il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Non sono consentite pertanto nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

L'Area Controlli e *Compliance* collabora con il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale. In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dall'Ufficio Affari Istituzionali alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo (ICAAP). Resta fermo, per l'esponente aziendale socio, l'obbligo di rientrare entro i limiti prudenziali sanciti dall'art.30 dello Statuto entro i due anni dall'approvazione dello stesso.

5.3 Il ruolo delle Funzioni di *Internal Audit* e di Conformità

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione del politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito anche alle Funzioni di Conformità e di *Internal Audit*.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali e alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;



Alla luce dell'entrata in vigore della presente disciplina, la Funzione di Conformità della Banca include tale normativa nel proprio perimetro di riferimento.

La Funzione di *Internal Audit* valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

6. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

Il personale è tenuto a manifestare l'interesse proprio o di terzi, di cui è portatore, inerente al compimento di operazioni con la Banca.

6.1 Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività anche tramite familiari.

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigenti e ad oggi identificati ricomprendenti, in aggiunta ai componenti del Comitato esecutivo, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, già qualificati come esponenti aziendali, anche le seguenti figure:

- il responsabile dell'Area Controlli e Compliance ed il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- i responsabili delle principali aree di business e operative, in particolare:
 - Responsabile Area Finanza;
 - Responsabile Area Crediti;
 - Responsabile Area Commerciale.
 - Responsabile della Funzione ICT, Sicurezza informatica, Continuità operativa

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che per tutte le operazioni di concessione di credito in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Comitato Esecutivo e/o del Consiglio di Amministrazione.

6.2 Gestione dei conflitti di interesse del restante personale

Il restante personale della Banca è tenuto ad evitare ogni situazione che possa condurre ad iniziative che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi.



Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del destinatario ad assumere decisioni nel migliore interesse della Banca deve essere immediatamente comunicata dal dipendente o collaboratore al proprio responsabile e determina per il medesimo l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti connessi a tale situazione.

La Banca ha previsto che per tutte le operazioni di concessione di credito in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Comitato Esecutivo e/o del Consiglio di Amministrazione.

7. I FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di *reporting* al fine di consentire agli Organi di governo e controllo di sovraintendere all'attuazione della regolamentazione interna, come da tabella di seguito riportata:

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI
				NORMATIVI
Direttore generale	Operazioni ordinarie concluse e loro principali caratteristiche (anche in forma aggregata)	Amministratore Indipendente	annuale	Disp. Vig., Sez III, § 3.7.2, lett. b)
Funzione proponente	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie proposte e loro caratteristiche (controparte, tipo operazione, importo, condizioni, convenienza per la banca, ecc.)	Amministratore indipendente	con congruo anticipo rispetto alla delibera	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1
Direttore generale	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie deliberate e loro principali caratteristiche (controparte, organo deliberante, tipo operazione, importo, condizioni, ecc.)	Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	trimestrale	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)
Direttore generale	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie deliberate sulle quali l'Amministratore indipendente ha espresso parere contrario o condizionato	Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	non appena deliberate	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)
Consiglio di amministrazione	Operazioni di maggiore rilevanza deliberate sulle quali l'Amministratore indipendente o il Collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	Assemblea dei soci	annuale	Disp. Vig., Sez: III, § 3.2, lett. f)
Area Controlli e Compliance	Esito dell'attività di monitoraggio sull'andamento e ammontare complessivo delle attività di rischio e sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di esposizione al rischio	Direttore generale Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	trimestrale	Disp. Vig., Sez. IV,§ 1 Normativa interna (policy, § 6.1)
Area Controlli e Compliance	Esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con soggetti collegati	mensile	Normativa interna (policy, § 6.1)
Area Controlli e Compliance	Superamento della soglia di allerta	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con soggetti collegati	non appena superata la soglia	Normativa interna (policy, § 6.1)
Funzione di conformità	Esito dell'attività di verifica sull'esistenza e affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna	Direttore generale Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	annuale	Disp. Vig., Sez. IV,§ 1 Normativa interna (policy, § 6.3)
Internal Audit	Esito dell'attività di verifica sull'osservanza delle politiche interne e su eventuali anomalie.	Direttore generale Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	secondo il piano di audit	Disp. Vig., Sez. IV,§ 1 Normativa interna (policy, § 6.3)



8. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente. In particolare, le segnalazioni riferite alle attività di rischio ed alle operazioni rilevanti sono richieste con frequenza trimestrale, mentre per le informazioni relative al complesso delle operazioni con soggetti collegati è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

L'Ufficio Amministrazione ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

9. L'ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA POLICY

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, la Policy è sottoposta alla valutazione del Responsabile della funzione di Conformità che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. Il Responsabile della funzione di Conformità valida il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Policy, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente considerati rilevanti alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.